

principio affermato in quel frangente dalla Corte d'appello fu quello secondo cui il provvedimento sull'estinzione del processo esecutivo deve essere reso dal giudice dell'esecuzione — e non da quello dell'opposizione —, con ordinanza reclamabile ex art. 630 c. p. c.

Si veda inoltre, nello stesso ambito ma con un differente punto di vista, Cass., 17 aprile 2000, n. 4923, in *Mass.*, 2000, secondo cui «nell'esecuzione forzata, il creditore precedente ha interesse, onde prevenire una propria responsabilità risarcitoria a norma dell'art. 96 c. p. c., a proporre opposizione agli atti esecutivi se, dopo la sua rinuncia agli atti del processo esecutivo per l'intervenuta integrale soddisfazione del credito, si è proceduto, invece che alla dichiarazione di estinzione del processo, alla vendita del bene pignorato, sollecitata da soggetto intervenuto non legittimato».

In dottrina, per quanto attiene al rapporto fra reclamo al collegio ex art. 630 c. p. c. ed opposizione ex art. 617 c. p. c., si veda ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987, 84 e segg.

in *Giur. it.*, 2004, p. 748 e s.

CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 10 giugno 2003, n. 9262 — VELLA *Presidente* — MAZZACANE *Relatore* — CAFIERO P. M. (conf.). — Fabbri Guarini (avv. t. Manca Graziadei, Ciantelli e Catelani) - Canestri Trotti (avv. Assogna) - Torricelli.

**Successione legittima e testamentaria — Legato — Beni immobili — Rinuncia — Forma scritta** (C. c. artt. 649, 650, 1350).

**Successione legittima e testamentaria — Legato — Beni immobili — Rinuncia — Forma scritta — Atto di citazione** (C. c. artt. 649, 650, 1350; C. p. c. art. 163).

*La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, che abbia per oggetto beni immobili, deve essere fatta per iscritto a pena di nullità (1).*

*Atto di citazione sottoscritto da coloro che intendevano compiere la rinuncia integra il requisito della forma scritta necessaria per la rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili (2).*

**Omissis.** — **Motivi.** Si osserva che la Corte territoriale, nel rilevare che con l'atto di citazione del 10.10.1989 sottoscritto dagli appellati e regolarmente trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Firenze, costoro avevano rinunciato tempestivamente (ovvero nel rispetto del termine decennale di prescrizione decorrente dalla data di apertura della successione) al legato, ha proceduto ad una affermazione immeritevole delle censure sollevate dal ricorrente.

Premesso invero come principio indiscutibile che la rinuncia al legato in sostituzione di legittima, che abbia per oggetto beni immobili, deve essere fatta con atto scritto, sotto pena di nullità (Cass. 2.2.1995 n. 1261; Cass. 3.7.2000 n. 8878), non si ravvisano ragioni convincenti per escludere tale idoneità ad un atto di citazione sottoscritto da coloro che intendevano compiere la rinuncia.

Deve in proposito richiamarsi l'orientamento di questa Corte sviluppatosi in tema di contratti per cui sia necessaria la forma scritta *ad substantiam*, sottoscritti da una sola delle parti, per il quale l'atto di citazione, ove contenga la manifestazione di volontà di avvalersi della scrittura, da parte del contraente che non l'ha sottoscritta, realizza un valido equivalente della sottoscrizione mancante, data la natura della citazione di atto unilaterale recettizio, idoneo a determinare effetti sostanziali per l'attore che, con il rilascio della procura in calce o a margine della stessa, ne fa proprio il contenuto ed in pari tempo soddisfa il requisito della sottoscrizione (Cass. 23.4.1981 n. 2415; Cass. 14.7.1983 n. 4818; Cass. 24.4.1990 n. 3440); con più specifico riferimento alla rinuncia ai diritti reali immobiliari, anzi, è stato affermato che la prova della rinuncia del coerede al diritto di proprietà esclusiva sui beni assegnatigli in sede di divisione ereditaria, non ravvisabile in una dichiarazione resa oralmente, può essere fornita mediante documenti scritti, e può evincersi anche dal contesto di un atto di citazione sotto il profilo della implicita ammissione di detta rinuncia (Cass. 26.7.1983 n. 5133).

In presenza di tale indirizzo giurisprudenziale, al quale si ritiene di aderire pienamente, i rilievi del ricorrente appaiono infondati ed irrilevanti; invero l'affermata esigenza di un atto idoneo al trasferimento del bene immobile, oggetto della rinuncia, trascura di considerare che la rinuncia al legato ha carattere

abdicativo, essendo finalizzata a dismettere il diritto già acquistato senza trasferirlo ad altri; il riferimento poi alla trascrizione non riguarda la questione della forma della rinuncia al legato, avente ad oggetto beni immobili, attenendo invece al tema della opponibilità ai terzi degli atti che, per legge, sono soggetti a trascrizione. — *Omissis.*

(1) Il legato in sostituzione di legittima, per concorde opinione di dottrina e giurisprudenza, ha natura giuridica di legato a tutti gli effetti con la conseguenza che ad esso si applica tutta la disciplina dettata dal legislatore in tema di legati.

L'art. 650 c. c. nel prevedere la rinuncia al legato nulla dice in ordine alla forma che tale atto deve rivestire; questo silenzio ha indotto ad affermare che la rinuncia sia soggetta al principio della libertà di forma. Non può, neanche, trovare applicazione analogica l'art. 519 c. c., dettato in tema di eredità, stante il principio generale di libertà delle forme vigente nel nostro ordinamento e che, come tale, per essere derogato necessita di un'esplicita previsione (Cass., 24 febbraio 1984, n. 1311, in *Rep. Foro It.*, 1984, voce «Successione ereditaria», n. 63; Id., 13 novembre 1979, n. 5893, in *Riv. Notar.*, 1980, I, 570; Id., 5 giugno 1971, n. 1683, in *Giust. Civ.*, 1971, I, 1179; Id., 9 settembre 1970, n. 1369, in *Rep. Foro It.*, 1970, voce «Successione in genere», n. 39; Id., 22 maggio 1963, n. 1337, in *Foro It.*, 1963, I, 2181; in dottrina: PEREGO, *I legati*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno, 6, 2, Torino, 1982, 225; MASI, *Dei legati*, in *Commentario al codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, Roma-Bologna, 1979, 15; TRABUCCHI, voce «Legato», in *Noviss. Dig. It.*, IX, Torino, 1963, 117; CARAMAZZA, *Delle successioni testamentarie*, in *Commentario teorico-pratico al codice civile*, a cura di De Martino, Novara, 1981, 355; GANGI, *I legati nel diritto civile italiano*, II, Padova, 1933, 104).

Tuttavia, se è pacifico che la forma della rinuncia ad una disposizione a titolo particolare sia libera quando questa abbia ad oggetto beni mobili, titoli o diritti di credito, non lo è affatto nell'ipotesi di legato avente ad oggetto diritti reali su beni immobili.

Sul punto la dottrina è stata per anni divisa su due posizioni antitetiche.

Secondo il primo, e più risalente, orientamento la rinuncia al legato, anche qualora avesse ad oggetto beni immobili, non sarebbe assoggettata ad alcun onere di forma sostenendo che l'art. 649 c. c. stabilisce solo una presunzione di acquisto del legato e non un suo acquisto automatico, in caso contrario non avrebbe alcun senso il successivo art. 650 c. c. Ipotizzando anche per il legato, così come per l'eredità, al momento della apertura della successione, quello stato di pendenza che non rende definitivo l'acquisto, l'effetto dell'accettazione sarebbe quello di privare l'accettante della facoltà di rinunciare al legato. Secondo questo orientamento, quindi, la rinuncia al legato non sarebbe una vera e propria rinuncia ad un diritto già acquisito ma semplicemente un rifiuto di acquisto che non può essere ricompresso nella previsione dell'art. 1350, n. 5, c. c. (App. Catanzaro, 26 aprile 1952, in *Foro Pad.*, 1953, I, 659; in dottrina: CICU, *Il testamento*, Milano, 1951, 235; TRABUCCHI, *Forma necessaria per la rinuncia al legato immobiliare*, in *Giur. It.*, 1954, I, 1, 911; FERRI, *Rinuncia e rifiuto nel diritto privato*, Milano, 1960, 16; CARAMAZZA, *op. cit.*, 356; BRUNORI, *Actio contra se?*, in *Giur. It.*, 1961, I, 2, 587; CRISCUOLI, *Le obbligazioni testamentarie*, Milano, 1969, 510; MASI, voce «Legato», in *Enc. Giur. Treccani*, XVIII, Roma, 1990, 3; BONILINI, voce «Legato», in *Digesto Civ.*, X, Torino, 1993, 516).

Questo indirizzo dottrinario è stato però disatteso, sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina più recente, rilevando che la necessità, anche per il legato, di un'accettazione espressa si scontra con il dato letterale dell'art. 649 c. c. secondo il quale «... il legato si acquista senza bisogno di accettazione...».

Secondo l'orientamento prevalente, il legato, anche se in sostituzione di legittima, si acquista automaticamente al momento dell'apertura della successione, così come previsto dall'art. 649 c. c., e quindi il legatario che rinuncia al lascito si priva di un diritto già entrato a far parte del suo patrimonio.

La rinuncia al legato si concreta, quindi, in un atto di dismissione di un diritto reale che richiede, pertanto, la forma scritta *ad substantiam* come previsto dall'art. 1350, n. 5, c. c. (Cass., 3 luglio 2000, n. 8878, in *Rep. Giur. It.*, 2000, voce «Successione», n. 124; Id., 2 febbraio 1995, n. 1261, in *Giur. It.*, 1995, I, 1, 1665, ed in *Corriere Giur.*, 1995, 711, con nota di DI MAURO, *Sulla forma della rinuncia al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto diritti reali immobiliari*; Id., 14 aprile 1992, n. 4527, in *Riv. Notar.*, 1992, II, 909; Id., 26 gennaio 1990, n. 459, in *Giur. It.*, 1990, I, 1, 1252, con nota di RAPONE, *In tema di legato in sostituzione di legittima*; Id., 5 giugno 1971, n. 1683, in *Foro It.*, 1971, I, 2516; Id., 3 aprile 1954, n. 1040, *ivi*, 1954, I, 754; Trib. Montepulciano, 13 gennaio 1960, in *Giur. It.*, 1960, I, 2, 586; in dottrina: PALAZZO, *Le successioni*, Milano 2000, 362; PEREGO, *op. cit.*, 225; MASI, *Dei Legati*, cit., 13; GIORDANO-MONDELLO, voce «Legato», in *Enc. Dir.*, XXIII, Milano, 1973, 748; AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Libro II del codice civile, Padova, 1982, 250; BIANCA, *Diritto civile, La famiglia. Le successioni*, Milano, 1985, 522; STOLFI, *In tema di forma della rinuncia al legato*, in *Foro It.*, 1954, I, 754).

(2) Posto che la rinuncia al legato, anche in sostituzione di legittima, avente ad oggetto beni immobili necessita della forma scritta *ad substantiam* la Corte di cassazione con la pronuncia in esame ritiene che

tale requisito sia integrato dall'atto di citazione sottoscritto da coloro che intendevano compiere tale rinuncia.

Viene, infatti, richiamato il costante indirizzo che si è sviluppato in tema di contratti ed in base al quale l'atto di citazione, ove contenga la manifestazione di volontà di valersi della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta, realizza un valido equivalente della sottoscrizione mancante, data la natura dell'atto di citazione di atto unilaterale ricettizio, idoneo a determinare effetti sostanziali per l'attore che, con il rilascio della procura in calce o a margine dello stesso, ne fa proprio il contenuto, e, nel contempo, soddisfa al requisito della sottoscrizione. Né rileva che trattasi di giudizio vertente su oggetto diverso dall'esistenza o meno dell'estremo della forma scritta, venendo, in questo caso, la citazione in considerazione, non come atto di impulso processuale, ma come atto sostanziale che una volta posto in essere produce compiutamente i suoi effetti e, quindi, è utilizzabile in qualsiasi controversia (Cass., 14 luglio 1983, n. 4818, in *Rep. Foro It.*, 1983, voce «Contratto in genere», n. 172; Id., 23 aprile 1981, n. 2415, *ivi*, 1981, voce cit., n. 139; e con specifico riferimento alla rinuncia di diritti reali immobiliari: Id., 26 luglio 1983, n. 5133, *ivi*, 1983, voce «Divisione», n. 34).

GAIA STIVALI

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, 19 maggio 2003, n. 7853 — MILEO *Presidente* — TOFFOLI *Relatore* — MARTONE P. M. (concl. conf.) — PILLON (avv. Romanelli) - INPS (avv. Coretti, Fonzo e Correrà).

*Cassa Trib. Pordenone, 20 marzo 2000.*

**Previdenza sociale — Contributi — Danni per omessa assicurazione — Rendita vitalizia — Prescrizione dei contributi non versati — Facoltà di costituzione della rendita ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 — Prescrittibilità — Esclusione (L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13; D. M. 19 febbraio 1981).**

*Nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la facoltà di costituire una rendita vitalizia a norma dell'art. 13 della L. 12 agosto 1962, n. 1338, non è soggetta a prescrizione decorrente dal momento in cui, a seguito della prescrizione dei contributi non versati, la facoltà avrebbe potuto essere esercitata; deve altresì escludersi che la prescrizione cominci a decorrere dal momento in cui, in caso di regolare versamento dei contributi, sarebbe maturato il diritto alla pensione, oppure dal momento in cui, in base ai contributi già versati, il soggetto abbia conseguito la pensione, atteso che il citato art. 13 è chiaro nel non attribuire a tali eventi incidenza preclusiva della facoltà di costituire, con effetti ex novo, la rendita vitalizia (1).*

**Ommissis.** — **Fatto:** Con ricorso al Pretore di Pordenone, Giorgio Pillon, premesso di avere lavorato, quale falegname, presso l'officina artigiana del padre dal 1959 al 1966 e di essersi quindi trasferito in Australia, per fare ritorno in Italia nel 1971, anno in cui aveva rilevato la vecchia attività paterna per gestirla in proprio, esponeva che, quando — in data 11 agosto 1994 — egli aveva presentato all'INPS domanda di pensione, essa era stata respinta per mancato versamento dei contributi relativamente agli anni 1961-1965; che quindi egli aveva chiesto di sopperire a tale carenza mediante costituzione della rendita di cui all'art. 13 della L. n. 1338/1962; che l'INPS non aveva accolto la relativa istanza, benché egli ne avesse diritto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1995. Chiedeva quindi, nei confronti dell'Istituto previdenziale, l'accertamento dei requisiti per poter beneficiare della facoltà di cui alla citata disposizione normativa.

L'INPS, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, deducendo la tardività del ricorso, proposto a 30 anni di distanza dall'invito rivolto dall'Istituto al padre del ricorrente a regolarizzare la posizione assicurativa del figlio, e contestando, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 13 cit. al settore dei lavoratori autonomi.

Il Pretore accoglieva la domanda con sentenza che, appellata dall'INPS, era riformata dal Tribunale di Pordenone.

Il giudice dell'impugnazione riteneva meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione, di cui rilevava la proposizione in primo grado e la reiterazione in appello. Osservava che,

in relazione al principio di indiscussa validità, secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, non poteva ritenersi fondata la tesi, accolta in primo grado, secondo cui il ricorrente all'epoca in cui era sorto il diritto alla costituzione della rendita vitalizia non poteva sapere se la propria posizione contributiva era o meno regolare; infatti doveva presumersi che, in realtà, lavorando presso la officina del padre, il ricorrente fosse stato posto già allora nella condizione di sanare concretamente la propria posizione. Doveva quindi ritenersi maturata la prescrizione, decorsa dal momento in cui si erano prescritti i contributi, cioè dal 1975.

Contro questa sentenza il Pillon propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L'INPS resiste con controricorso.

**Dritto:** — Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l'INPS con la memoria difensiva di primo grado non aveva eccepito la prescrizione, limitandosi ad affermare che l'inerzia del Pillon, che chiedeva la costituzione della rendita ex art. 13 L. 12 agosto 1962 n. 1338, doveva essere valutata come elemento idoneo a compensare le spese di lite, mentre solo con gli atti successivi effettivamente l'INPS aveva invocato la prescrizione. Quindi già il Pretore aveva errato nel ritenere proposta un'eccezione di prescrizione, pur respingendola.

Con il secondo motivo denuncia contraddittoria motivazione su un punto decisivo, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.

Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto l'istante a conoscenza della omissione contributiva che lo riguardava sulla base di una motivazione carente di logica e di supporto probatorio, e fondata semmai su una presunzione ipotetica, priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 13 L. 12 agosto 1962 n. 1338, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che la prescrizione del diritto di cui all'art. 13 cit. decorra dal momento in cui «scade» il diritto dell'INPS di chiedere i contributi, dovendosi invece fare riferimento al momento in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto alla prestazione previdenziale e tale diritto gli viene negato.

Il primo motivo non è fondato.

Nella giurisprudenza di questa Corte è recepito il principio secondo cui l'interpretazione delle domande giudiziali e delle eccezioni implica un giudizio di fatto demandato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr., tra le più recenti pronunce in materia, Cass. 2 dicembre 1998 n. 12227, 14 aprile 1999 n. 3678, 1 luglio 1999 n. 6714, 29 settembre 1999 n. 10764, 10 maggio 2000 n. 5945, 19 agosto 2000 n. 11010, 28 agosto 2000 n. 11190).

Nella specie, il ricorrente si è inammissibilmente limitato a fornire una sua interpretazione della portata delle difese della controparte, basata sulla considerazione di un solo elemento della comparsa di costituzione — il capo delle conclusioni relativo alla richiesta di compensazione delle spese anche in caso di accoglimento della domanda avversaria —, senza mettere in discussione la logicità dell'interpretazione dell'atto fornita dal giudice di appello — evidentemente correlata ai rilievi dell'INPS circa la tardività dell'iniziativa del Pillon —, in relazione al complessivo contenuto dell'atto. Del resto al giudice di appello non era richiesto un particolare approfondimento ermeneutico; infatti poteva considerarsi circostanza pacifica tra le parti che l'INPS aveva inteso eccepire la prescrizione, poiché l'attuale ricorrente, a seguito della formulazione da parte dell'INPS di un motivo di appello in merito al rigetto dell'eccezione di prescrizione da parte del Pretore, si era difeso solo sul merito dell'eccezione.

Deve ora procedersi all'esame del terzo motivo, il quale coinvolge problematiche di carattere preliminare rispetto alla questione più particolare posta dal secondo motivo.

Detto terzo motivo, infatti, ponendo il problema del momento in cui comincia a decorrere la prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia a norma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, in realtà richiede innanzitutto di verificare se effettivamente sia configurabile una estinzione per prescrizione della facoltà in questione.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è più volte rilevato — sia pure nell'ambito di considerazioni di carattere generale relative all'azione di risarcimento del danno di cui all'art. 2116 c.c. e al suo rapporto con la disciplina di cui all'art. 13 cit. — che l'art. 13 ha riconosciuto senza limiti temporali al datore di lavoro o, in caso di inerzia dello stesso, al lavoratore, la facoltà di regolarizzare la posizione assicurativa per i periodi per i quali